

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(AMATO)

e dal Ministro di grazia e giustizia

(MARTELLI)

di concerto col Ministro della difesa

(ANDÒ)

col Ministro della sanità

(DE LORENZO)

col Ministro del tesoro

(BARUCCI)

col Ministro del bilancio e della programmazione economica

(REVIGLIO)

e col Ministro per gli affari sociali

(BOMPIANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 LUGLIO 1992

Conversione in legge del decreto-legge 13 luglio 1992, n. 335, recante disposizioni urgenti concernenti l'incremento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria ed il trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV

ONOREVOLI SENATORI. - Con il decreto-legge di cui si chiede la conversione si intende sopperire alla carenza di personale del Corpo di polizia penitenziaria, aggravatasi per effetto del vertiginoso incremento della popolazione penitenziaria (oltre 44.000 detenuti a fronte dei 25.000 del dicembre 1990), della significativa reazione conseguente alle recentissime restrizioni in tema di ordinamento penitenziario (decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306) e delle attribuzioni trasferite dal 9 luglio al Corpo, relative alla traduzione e ai piantonamenti dei detenuti ed internati su tutto il territorio della Repubblica. I recenti aumenti organici, effetto della normativa del gennaio e del giugno di quest'anno, non hanno possibilità di essere realizzati nell'immediato, viste la necessità di una formazione del personale e la grande difficoltà, sul piano organizzativo, di svolgere i corsi di formazione per tutti i neo-assunti; una concreta possibilità per sopperire subito alle più urgenti esigenze è quella indicata nel presente decreto-legge, proposto di concerto dai Ministri di grazia e giustizia e della difesa, consistente nell'assumere a tempo determinato, in eccedenza all'organico, 1.000 agenti di polizia penitenziaria attingendo dai contingenti dei militari in ferma prolungata da congedare entro il 31 dicembre 1992 e, in caso di necessità, dai militari di leva congedandi entro il 31 agosto 1992 (articolo 1).

Quindi si potrà disporre di personale già militarmente formato da adibire a compiti esterni, cioè non a contatto con i detenuti; di conseguenza nessuna attività formativa dovrà essere intrapresa ed i soggetti potranno subito essere impiegati nei servizi ester-

ni (articolo 2), sostituendo così agenti di provata esperienza da attribuire ai servizi istituzionali che già oggi richiedono l'impegno del Corpo.

L'assunzione sarà a tempo determinato (articolo 2, comma 2) per la durata di un anno, previo interpello e secondo una graduatoria formata da una commissione mista di rappresentanti delle due Amministrazioni. Nel decreto è prevista l'assunzione dei soli aspiranti con buoni precedenti di servizio e immuni da precedenti penali; è comunque prevista la possibilità di disporre l'immediata cessazione dal servizio di chi, assunto a tempo determinato, non tenga regolare condotta o risulti comunque successivamente inidoneo al servizio (articolo 2, comma 3).

La straordinaria necessità ed urgenza è diretta e incontestabile conseguenza della situazione descritta: nell'immediato, per sopperire all'aumento dei compiti d'istituto e alle nuove attribuzioni conferite al Corpo di polizia penitenziaria e così assicurare un elevato grado di efficienza dei servizi, occorre procedere ad assunzioni di personale che possa essere immediatamente impegnato nei compiti indicati.

Gli articoli 3, 4 e 5 riguardano situazioni di estrema drammaticità, che richiedono interventi immediati.

Il problema dell'infezione da HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) all'interno della popolazione carceraria riveste particolare rilevanza di sanità pubblica, essendo il carcere una sede dove si trova concentrato un alto numero di individui che hanno avuto comportamenti a rischio di tale infezione.

Nell'assenza di controlli sistematici ed obbligatori, può ritenersi comunque che la proporzione di soggetti infetti da HIV in carcere sia molto più elevata di quella della popolazione generale proprio perchè più

elevata è la proporzione di soggetti con comportamenti a rischio. I controlli effettuati sui detenuti che hanno accettato volontariamente di sottoporsi a *test* dopo il loro ingresso in carcere hanno permesso, infatti, di accertare che circa il 20-24 per cento di essi, di cui la gran parte tossicodipendenti, è risultato sieropositivo ed appare realistico stimare quantomeno intorno al 10 per cento la percentuale di detenuti sieropositivi rispetto alla complessiva popolazione carceraria.

Di estrema importanza appare, dunque, limitare, quanto più possibile, l'ingresso e la permanenza in carcere di tali soggetti ed a tal fine gli articoli 3 e 4 del decreto intervengono occupandosi distintamente della custodia cautelare e dell'esecuzione della pena.

In relazione alla prima, l'articolo 3 (in ciò recependo le indicazioni offerte sul punto dalla Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS) introduce un divieto assoluto di disporre la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti delle persone affette da infezione da HIV in tutti quei casi in cui le loro condizioni siano da considerarsi incompatibili con il regime carcerario.

Le condizioni ed i casi per definire tale incompatibilità dovranno venire determinati con decreto da emanarsi di concerto tra il Ministro della sanità ed il Ministro di grazia e giustizia.

Il giudice, sussistendone le condizioni, resterà naturalmente libero di disporre qualsiasi altra misura cautelare personale diversa dalla custodia in carcere, mentre, ove si ravvisino particolari esigenze diagnostiche o legate alla cura del soggetto, potrà altresì disporre il ricovero provvisorio di quest'ultimo presso una idonea struttura del Servizio sanitario nazionale prescrivendo, ove necessario, i provvedimenti opportuni al fine di prevenire ogni pericolo di fuga.

Il secondo capoverso dell'articolo si limita a prevedere la possibilità per il giudice di disporre gli arresti domiciliari una volta che siano venute meno le esigenze che giustificavano il ricovero.

Con riferimento invece alla esecuzione di una pena, l'articolo 4 del decreto interviene direttamente sulla disposizione del codice penale che prevede i casi di rinvio obbligatorio di quest'ultima, inserendo nel primo comma dell'articolo 146 un'ipotesi di differimento obbligatorio dell'esecuzione della pena non pecuniaria che debba aver luogo nei confronti di persona affetta da infezione da HIV nei medesimi casi di incompatibilità che saranno determinati con il decreto interministeriale già previsto dall'articolo 3 del decreto-legge.

Al fine di garantire nel massimo grado le esigenze di sicurezza e prevenire il pericolo di fughe, l'articolo 5 prevede che i detenuti e gli internati per i quali la competente autorità, nel disporre il ricovero, abbia altresì previsto l'obbligo di piantonamento siano avviati ad istituti ospedalieri la cui individuazione avverrà con apposito decreto da emanarsi di concerto tra il Ministro della sanità ed il Ministro di grazia e giustizia.

L'innovazione proposta con l'articolo 6 è diretta a favorire, quanto più è possibile, i programmi di recupero, in strutture autorizzate, di soggetti detenuti tossicodipendenti o alcooldipendenti.

Infatti la norma, che si inserisce come novella nel testo unico delle leggi sulle tossicodipendenze, prevede la possibilità, a ben precise condizioni, di revoca della custodia cautelare quando si tratti di tossicodipendente o alcooldipendente che voglia sottoporsi ad un programma terapeutico e di recupero. Per ottenere la revoca il detenuto in custodia cautelare deve proporre istanza, documentando il suo stato e la disponibilità a riceverlo da parte di una struttura a carattere residenziale.

La revoca è disposta dal giudice, che riemetterà il provvedimento custodiale allorché accerti interruzione del programma o comportamenti incompatibili con la corretta esecuzione.

Le norme contenute nell'articolo 6 non si applicano nei casi di procedimenti per uno dei delitti indicati nell'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale.

L'esigenza cui risponde l'articolo 7 è

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

questa: la legge 17 ottobre 1991, n. 335, nell'istituire in Bolzano la sezione distaccata presso la corte di appello di Trento e nello stabilire la devoluzione a tale nuovo ufficio degli appelli avverso le decisioni del tribunale di Bolzano, omise l'analoga devoluzione per gli appelli concernenti le decisioni pretorili. La necessità della norma è evidente, com'è evidente l'urgenza, non potendo le decisioni pretorili rimanere prive di un giudice di appello nella medesima circoscrizione territoriale.

Altrettanto lineare è l'esigenza cui risponde l'articolo 8, comma 1; con legge 10 febbraio 1992, n. 94, è stata istituita la corte di assise presso i tribunali di Busto Arsizio, Monza e Varese, ma il legislatore ha omesso di stabilire il momento di inizio dell'attività. Ciò è indispensabile in quanto l'istituzione richiede, come operazioni successive, la predisposizione di strutture materiali e personali, nonché la puntualizzazione del tempo in cui i relativi processi sono formalmente devoluti alla neocostituita corte per la celebrazione dei dibattimenti.

La necessità di una norma integrativa è evidente, com'è evidente l'urgenza, in quanto senza la suddetta determinazione la corte è istituita, ma non diventa operativa.

Nel comma 2 dello stesso articolo, per altrettanto evidenti ragioni di urgenza, si dispone la proroga fino al 30 novembre 1992 dei termini per la presentazione delle domande di iscrizione al neocostituito registro dei revisori contabili, termini fissati, a norma degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, in centottanta giorni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto stesso. Considerato che le modalità di presentazione delle domande verranno stabilite con regolamento in corso di emanazione i cui tempi tecnici porteranno quasi certamente a ritardo della scadenza dei termini suindicati, risulta innegabile la necessità della proroga al fine di evitare gravi disagi per gli interessati (i quali, secondo una stima attendibile, sono in numero non inferiore alle 50.000 unità), tenuto anche conto che l'ultima parte del tempo disponibile verrà a coincidere con il prossimo mese di agosto.

L'ultimo articolo riguarda la copertura finanziaria per gli oneri recati dall'articolo 1.

In ottemperanza al disposto dell'articolo 77 della Costituzione, il decreto-legge di cui sopra viene ora presentato alle Camere per la conversione in legge.

RELAZIONE TECNICA

L'onere derivante dall'applicazione del provvedimento è determinato dall'importo dello stipendio annuo e delle indennità spettanti a ciascun agente del Corpo di polizia penitenziaria (lire 35.909.843), moltiplicato per il numero delle unità (1.000).

Per l'anno 1992 l'onere è stato calcolato in ragione di cinque dodicesimi ed è stato così determinato:

$L. 35.909.843 \times 1.000 : 12 \times 5 = L. 14.962.434.583$ a cui occorre aggiungere L. 300.000.000 per spese di funzionamento, per un totale pari a L. 15.262.434.583.

Per l'anno 1993 l'onere è stato calcolato in ragione di sette dodicesimi ed è stato così determinato:

$L. 35.909.843 \times 1.000 : 12 \times 7 = L. 20.947.408.416$ a cui occorre aggiungere L. 252.591.584 per spese di funzionamento, per un totale pari a L. 21.200.000.000.

COSTO UNITARIO V LIVELLO POLIZIA PENITENZIARIA

Stipendio annuo lordo	L.	10.081.000
Tredicesima mensilità	»	840.083
Indennità pensionabile	»	4.579.200
Tredicesima mensilità	»	381.600
Indennità di presenza	»	486.200
Indennità integrativa speciale	»	12.233.052
Tredicesima mensilità	»	1.019.421
Straordinario prefettura	»	1.529.550
		<hr/>
TOTALE	L.	31.150.106
ONERI RIFLESSI 15,28%	»	4.759.736
		<hr/>
TOTALE ANNUO LORDO	L.	35.909.843

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 13 luglio 1992, n. 335, recante disposizioni urgenti concernenti l'incremento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria ed il trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV.

Decreto-legge 13 luglio 1992, n. 335, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 14 luglio 1992.

**Disposizioni urgenti concernenti l'incremento dell'organico del
Corpo di polizia penitenziaria ed il trattamento di persone detenute
affette da infezione da HIV**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla assunzione a tempo determinato, in eccedenza rispetto all'organico del Corpo di polizia penitenziaria, di mille unità, nonchè di dettare disposizioni concernenti le persone detenute affette da infezione da HIV;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 luglio 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri della difesa, della sanità, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per gli affari sociali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato ad assumere per la durata di un anno, in eccedenza all'organico del Corpo di polizia penitenziaria, di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, e successive modificazioni, in qualità di agenti di polizia penitenziaria, mille unità da trarre prioritariamente dai militari in ferma di leva prolungata che saranno collocati in congedo entro il 31 dicembre 1992 e, in caso di vacanze, dai militari di leva che saranno collocati in congedo entro il 31 agosto 1992. A tal fine i suddetti militari sono prosciolti anticipatamente dalla ferma contratta o dalla leva.

2. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero della difesa propone interpello tra tutti i militari di cui al comma 1; tra coloro che presentano domanda entro dieci giorni dall'interpello sono formate due graduatorie, una per i militari in ferma di leva prolungata ed una per i militari di leva. Le graduatorie sono formate da una commissione presieduta da un ufficiale generale dell'Esercito e composta dal capo del personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o da un suo delega-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

to e da un ufficiale superiore o primo dirigente per ciascuna Direzione generale del personale di truppa delle Forze armate.

3. Le graduatorie sono formate tenendo conto della anzianità e dei precedenti di servizio e sono approvate con decreto emanato dai Ministri di grazia e giustizia e della difesa. Si applica l'articolo 38 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

4. Non possono essere assunti gli aspiranti che risultano inidonei al servizio o che hanno precedenti o pendenze di carattere penale.

Articolo 2.

1. Gli agenti di cui al presente decreto sono adibiti all'espletamento dei servizi esterni d'istituto. Ad essi è attribuito, salvo che sia diversamente disposto dal presente decreto, il trattamento giuridico ed economico spettante agli agenti di polizia penitenziaria di ruolo.

2. Il rapporto di servizio è risolto di diritto decorso un anno dalla data di assunzione.

3. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia può essere disposta la immediata cessazione dal servizio, anche prima del periodo di un anno, se il reclutato non tiene regolare condotta o risulta inidoneo al servizio.

Articolo 3.

1. Dopo l'articolo 286 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 286-bis (*Divieto della custodia cautelare*). - 1. Non può essere mantenuta la custodia cautelare in carcere nei confronti di persona affetta da infezione da HIV, allorchè tale persona si trovi in una delle situazioni di incompatibilità con lo stato di detenzione definite con decreto emanato dai Ministri della sanità e di grazia e giustizia. Il giudice può disporre, se vi sono esigenze diagnostiche o terapeutiche, il ricovero provvisorio in idonea struttura del Servizio sanitario nazionale, adottando, se necessario, i provvedimenti idonei a prevenire il pericolo di fuga.

2. Cessate le esigenze di ricovero, il giudice può disporre gli arresti domiciliari.».

Articolo 4.

1. Nel primo comma dell'articolo 146 del codice penale è aggiunto il seguente numero:

«3) se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da infezione da HIV nei casi di incompatibilità con lo stato di detenzione stabiliti con decreto emanato dai Ministri della sanità e di grazia e giustizia.».

Articolo 5.

1. I detenuti e gli internati affetti da infezione da HIV per i quali la competente autorità abbia disposto il piantonamento sono avviati negli ospedali individuati con decreto emanato dai Ministri della sanità e di grazia e giustizia.

2. Per la attivazione di posti letto negli ospedali di cui al comma 1, si provvede con finanziamenti di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

Articolo 6.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 89 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«2. Se una persona tossicodipendente o alcooldipendente, che è in custodia cautelare in carcere, intende sottoporsi ad un programma di recupero presso una struttura autorizzata residenziale, la misura cautelare è revocata sempre che non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.

3. La revoca è concessa su istanza dell'interessato. All'istanza è allegata certificazione, rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze o da un medico addetto all'istituto penitenziario, attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, nonché la dichiarazione di disponibilità all'accoglimento rilasciata dalla struttura.

4. Il giudice dispone il ripristino della custodia cautelare in carcere quando accerta che la persona non ha collaborato alla definizione del programma o ne ha rifiutato o interrotto l'esecuzione ovvero mantiene un comportamento incompatibile con la corretta esecuzione.

5. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano quando si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale.

6. Nei confronti delle persone di cui al comma 2 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 96, comma 6.».

Articolo 7.

1. Nell'articolo 3, comma 1, della legge 17 ottobre 1991, n. 335, dopo le parole: «dal tribunale di Bolzano» sono inserite le seguenti: «nonchè dalla pretura circondariale di Bolzano».

Articolo 8.

1. Nell'articolo 1 della legge 10 febbraio 1992, n. 94, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. - Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato a determinare con proprio decreto, entro il 31 dicembre 1992, la data

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di inizio del funzionamento della corte di assise di cui al comma 1.».

2. I termini indicati negli articoli 11, comma 2, e 12, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, sono prorogati fino al 30 novembre 1992.

Articolo 9.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 15.263 milioni per l'anno 1992 e in lire 21.200 milioni per l'anno 1993, si provvede:

a) quanto a lire 2.000 milioni per l'anno 1992 e 12.200 milioni per l'anno 1993, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-94, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi vari in favore della giustizia»; b) quanto a lire 13.263 milioni per l'anno 1992 e a lire 9.000 milioni per l'anno 1993, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 1598 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1992 e corrispondente capitolo per l'anno 1993.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 10.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1992.

SCALFARO

AMATO - MARTELLI - ANDÒ -
DE LORENZO - BARUCCI -
REVIGLIO - BOMPIANI

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI